

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 22 del Reg.

Del 08.03.2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP

OGGETTO	DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONIA E DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2- LETTERA A) DEL 'CODICE DEI CONTRATTI' TRAMITE TD (TRATTATIVA DIRETTA) N°843737 SUL MEPA - CODICE CIG:Z57276C056
---------	---



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO SPORT E
TURISMO E CULTURA-BIBLIOTECA**

N. 22 del 08.03.2019

N. 67 Del 08.03.2019 Registro Generale

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONIA E DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2- LETTERA A) DEL 'CODICE DEI CONTRATTI' TRAMITE TD (TRATTATIVA DIRETTA) N°843737 SUL MEPA - CODICE CIG:Z57276C056

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di marzo nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la nota prot. n. 16224 del 20/12/2018, con la quale veniva rappresentato all'Amministrazione Comunale che la somma necessaria, come da preventivo in atti, per garantire anche per l'anno 2019 i servizi essenziali per Ente di cui all'oggetto, nonché per il potenziamento ed il miglioramento degli stessi, alla luce delle sempre maggiori esigenze degli uffici comunali, dei plessi scolastici e di tutti gli Hot Spot distribuiti sul territorio comunale, ascendeva a complessive € 4.500,00 compreso IVA;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 218 del 24/12/2018, con la quale l'Amministrazione Comunale, ha assegnato le superiori risorse finanziarie pari ad € 4.500,00, compreso IVA e, conseguentemente, ha dato direttive a questo Ufficio di porre in essere tutti i successivi adempimenti gestionali, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto vigenti in materia;

VISTA la propria Determina Dirigenziale n. 113 del 31/12/2018, con la qual si è proceduto al conseguente impegno di spesa della somma come sopra assegnata, con imputazione della stessa al al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. n.83/1 “Spese Generali di Amministrazione”, del Bilancio Pluriennale 2018/2020 – Anno di competenza 2019;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

PREMESSO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) e ss.mm.ii., *"le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;*

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione.

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia.

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*.

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da CONSIP SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente"*

ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, prevede che *“... le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.”*;
- che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 così come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che *“I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.”*;
- che ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 *“possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”*;
- che il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del D.Lgs. 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- che per gli acquisti effettuati mediante ricorso al MEPA si può applicare l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede, al co. 2 lett. a), che le stazioni appaltanti procedono *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”*;

RITENUTO pertanto opportuno far ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nel caso in esame risulta possibile procedere con l'affidamento diretto.

RILEVATO che sul MEPA è stata fatta richiesta di offerta mediante Trattativa Diretta (TD) n°843737, alla Società Link Space Srl, C.da San Filippo - Zona Artigianale, s.n.c. - 98054 Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838, per la fornitura del Servizio di telefonia e di connettività internet per le strutture di proprietà del Comune di Sinagra – Anno 2019 -.

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto, mediante richiesta di Offerta e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici.

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato, come rilevato dal preventivo in atti protocollato al n°16224 del 20/12/2018;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che

- attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di garantire tutti i servizi di informazione e comunicazione connessi alla telefonia e ad internet a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l'interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
 - d) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MEPA, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
 - e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs. 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese, visto, per altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MEPA;
 - g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016;
 - h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
 - i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente del presente provvedimento.

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA gestito dalla CONSIP, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della CONSIP, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo.

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento, mediante richiesta di Offerta a cui affidare i seguenti servizi di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio) per un costo mensile di €375,00, mediante TD n°843737 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it) a unico operatore e precisamente all'operatore Link Space Srl, C.da San Filippo – Zona Artigianale, s.n.c. – 98054 Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838, per le motivazioni sopra enunciate, secondo la tabella che segue (dove sono sintetizzati i relativi servizi):

Costi U.T.

Descrizione	Prezzo U	Q.tà	Prezzo T
U. T. installazione profilo "Link – Air 20-10	€. 100,00	1	€100,00
Totale			€100,00
IVA 22%			€22,00
Totale Lavori			€122,00

Canone Mensile

Descrizione	Prezzo U	Q.tà	Prezzo T
Simmetrica nominale 20 MB/S UP e 10 MB/S di banda garantita UP e DOWN	€. 194,00	1	€194,00
Manutenzione ed adeguamento della rete wireless comunale, intranet e delle due reti Hot Spot, Centralino telefonico, aggiornamento firewall, Proxy, con ricambi inclusi fino a 30 €.	€. 100,00	1	€100,00
Fornitura di IP pubblico e assistenza supporto per razionalizzazione e riduzione spese telefoniche (fissa e mobile)	€. 5,00	1	€5,00
Totale			€299,00
IVA 22%			€65,78
Totale complessivo			€364,78

DATO ATTO che la predetta Società ha riscontrato la richiesta suddetta in data 08/03/2019, dichiarandosi disponibile a garantire il servizio di riferimento per l'Anno 2019 per l'importo complessivo di € 3.651,12, oltre IVA, applicando un ribasso dell'1% sul prezzo posto a base di gara;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- il fine del contratto è quello di garantire tutti i servizi di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio a beneficio dell'utenza);
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet della sede municipale, delle scuole di proprietà dell'Ente e di n. 2 reti di hot spot;
- il contratto, avrà durata di mesi 12 (Anno 2019), si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri;
- le clausole contrattuali sono quelle richiamate nella documentazione relativa alla Trattativa Diretta TD n°843737, disponibile nel sito internet <http://acquistinretepa.it> ed inserita agli atti della presente determinazione;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati.

ACCERTATO:

-che con decreto del 25/01/2019 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla GURI n. 28 del 02/02/2019), il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2019;

-che il Bilancio di Previsione 2019-2021 non è ancora stato approvato, pertanto, dal 01.01.2019, vige l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..

VISTO il 5° comma dell'art. 163 del D. lgs. 267/2000 che precisa, in esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato; sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

DATO ATTO che la superiore spesa conseguente al presente provvedimento rientra nella suddetta esclusione, in quanto non suscettibile di pagamento frazionato.

DATO ATTO, infine, che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizi di telefonia e connettività internet);

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: **Z57276C056**

ACCERTATA la regolarità DURC del suddetto operatore economico (INAIL_13926093 con scadenza in data 13/03/2019);

VISTI:

- la Determina Sindacale n. 16 del 08/08/2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici.
- la Determina Sindacale n. 5 del 04/02/2019.
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - *Codice dei Contratti Pubblici* (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016), per come applicato nella Regione Sicilia dall'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - *Disposizioni integrative e correttive del Codice dei Contratti Pubblici* (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 del 05/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 22), per come applicato nella Regione Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico.
- il D.P.R. n. 207/2010 nella parti non abrogate ed ancora vigenti.
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- l'O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia.
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
- il vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso Trattativa Diretta (TD) n. 843737 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it), all'operatore economico Link Space Srl, C.da San Filippo – Zona Artigianale, s.n.c. – 98054 Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838, per le motivazioni enunciate in premessa, la fornitura dei servizi di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio) per un costo mensile di € 361,13 (IVA compresa) più € 120.78 (IVA compresa) una tantum;
2. **DI STABILIRE** che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
 - il fine del contratto è quello di garantire tutti i servizi di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio a beneficio dell'utenza);
 - l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet della sede municipale, delle scuole e n. 2 reti di hot spot di proprietà dell'Ente;
 - il contratto, avrà durata di mesi 12 (Anno 2019), si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri;
 - le clausole contrattuali sono quelle richiamate nella documentazione relativa alla Trattativa Diretta TD n°843737, disponibile nel sito internet <http://acquistinretepa.it> ed inserita agli atti della presente determinazione;
 - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati.
3. **DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: **Z57276C056**;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di Euro 4.454,36 (iva compresa) risulta impegnata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. n.83/1 “Spese Generali di Amministrazione”, del Bilancio Pluriennale 2018/2020 – Anno di competenza 2019, giusta determina dirigenziale di impegno n. 113 del 31/12/2018
5. **DI DARE ATTO** che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizi di telefonia e connettività internet);
6. **DI DARE ATTO** che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;
7. **DI DISPORRE** che la presente determinazione venga trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico Link Space Srl, C.da San Filippo – Zona Artigianale, s.n.c. – 98054 Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838 – PEC: linkspacesrl@pec.linkspace.it ;

L'istruttore
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell' Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici
F.to Ing. Renato CILONA

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 08.03.2019 al 23.03.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 08.03.2019

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE